

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, ed in particolare nell'articolo 25, è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2019/692 (di seguito "direttiva") del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

La direttiva mira a rafforzare il mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità. In particolare, vuole affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla direttiva – e recepite nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo proposto - mirano ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri, ossia le norme di cui alla direttiva 2009/73/CE, siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi, quindi nel caso specifico dell'Italia anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la rete italiana di trasporto.

Il presente schema di decreto legislativo recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2019/692, seguendo i criteri della legge di delegazione europea 2018 e i criteri generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare la legge di delegazione specifica che il Governo attui la direttiva esercitando la facoltà di definire le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49 bis della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, relativamente alla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o ad entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria (c.d. *unbundling*).

La direttiva (UE) 2019/692 intende superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte mirano ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

Il decreto legislativo proposto, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/692, va a modificare altre norme (contenute in due decreti legislativi e una legge) che precedentemente avevano dato attuazione alla direttiva 2009/73/CE.

Nello specifico, modificando ed integrando il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 1 (*Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*), prevede: al comma 1, alla lettera a), in attuazione all'articolo 1, punto 1) della direttiva, la modifica della definizione di interconnettore, allargando la definizione vigente anche alla fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro; alla lettera b), in attuazione all'articolo 1, punto 4) della direttiva, l'allargamento della competenza dell'ARERA in materia di risoluzione delle controversie



relative alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale, anche ai gasdotti di coltivazione che hanno origine in un paese terzo e si collegano alla rete italiana.

L'articolo 2 (*Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93*), modificando ed integrando il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevede: al comma 1, lettera a), l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 33 di detto decreto legislativo n. 93 del 2011, in relazione a quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo; alla lettera b), in attuazione all'articolo 1, punto 7) della direttiva, viene ampliata la già esistente competenza di ARERA con riferimento alla consultazione e cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi relativamente all'esercizio degli interconnettori con i paesi terzi al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, nel territorio e nelle acque territoriali italiane; alla lettera c), in attuazione all'articolo 1, punto 8) della direttiva, la notifica ad ARERA ed alle altre Autorità di regolazione interessate anche degli accordi tecnici su questioni relative all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi; alla medesima lettera d), in attuazione all'articolo 1, punto 9) della direttiva, sono previste le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico concede, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria; inoltre, sempre in attuazione del punto 9) della direttiva, la medesima lettera d) prevede la procedura di abilitazione da parte della Commissione europea a negoziare, in determinate circostanze, gli accordi relativi all'esercizio di un interconnettore tra l'Italia e un paese terzo.

Il comma 2 del presente articolo dispone che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativamente al rilascio dell'esenzione del diritto di accesso ai terzi e alle modalità di accesso alla rete nazionale dei gasdotti conseguente all'esenzione, non coerenti con le disposizioni del presente decreto legislativo.

L'articolo 3 (*Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n.239*), modifica ed integra la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche ed integrazioni; in particolare i commi 1 e 2, di recepimento della modifica all'articolo 36 della direttiva 2009/73/UE, fanno riferimento a due distinte fattispecie: il comma 1 ai metanodotti tra Stati membri, il comma 2 a quelli tra Stati membri e Paesi terzi. Il comma 1 infatti prevede, in attuazione all'articolo 1, punto 5) della direttiva, le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana - un'esenzione, integrando la disciplina già prevista al comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.239.

L'esenzione è concessa per motivi oggettivi; quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.

Il comma 2, interviene sul comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, che conteneva una norma nazionale "di scenario" la cui perdurante utilità mette conto di mantenerla nell'ordinamento, con le dovute integrazioni conseguenti alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva (UE) 2019/692; in particolare, già nella legge n. 239 del 2004 si prevedeva l'applicazione di alcune norme di favore (il diritto di allocazione prioritaria), secondo il diritto nazionale, ai soggetti che realizzavano gasdotti



provenienti da paesi terzi ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o potenziamenti delle capacità di trasporto dei gasdotti esistenti. Con il comma 2 si estende a tali gasdotti, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/692, l'applicazione degli istituti del diritto europeo relativi all'esenzione dal diritto di accesso dei terzi, alla separazione proprietaria, alla certificazione e al regime tariffario.

Nel dettaglio infatti, il comma 2, sempre in applicazione dell'articolo 1, punto 5) della direttiva, applica le modalità e condizioni richieste per le esenzioni relative ai metanodotti (nuovi o potenziamenti di quelli esistenti) tra Stati membri anche agli interconnettori con paesi terzi (nuovi o potenziamenti di quelli esistenti). Infine, in attuazione all'articolo 1, punto 6) della direttiva, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di propria competenza, cooperino con le pertinenti autorità del paese terzo al fine di garantire la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2019/692, nel territorio degli Stati membri.

Il presente schema di decreto legislativo non traspone nella normativa italiana quanto previsto dall'articolo 1, punti 2) e 3) della direttiva (UE) 2019/692 in quanto tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina di cui al punto 9) della stessa direttiva.

L'articolo 4 (*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*) specifica che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



TABELLA DI CONCORDANZA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/73/CE RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE.



DIRETTIVA 2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/73/CE RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE	SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2019/692 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 APRILE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/73/CE RELATIVA A NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE	Annotazioni
<p align="center">Articolo 1</p> <p>Modifiche della direttiva 2009/73/CE La direttiva 2009/73/CE è così modificata:</p> <p>1) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente: «17) “interconnettore”: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;»</p>	<p align="center">Art. 1</p> <p align="center"><i>(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)</i></p> <p>1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 2, comma 1, la lettera k-duodecies) è sostituita dalla seguente: “k-duodecies) “interconnettore”: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;”.</p>	



2) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: «8. Ove al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni

Lo schema di decreto legislativo non traspone nella normativa italiana quanto previsto dall'articolo 1, punti 2) e 3) della direttiva 2019/692/UE in quanto tutte le fattispecie italiane rientrano nella disciplina di cui al punto 9) della direttiva stessa.



3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.

La designazione di un gestore di sistemi indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.»;



4) all'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.»;

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modificazioni:

[...]

b) All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente è competente per risolvere le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e almeno ad un altro Stato membro, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con le Autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti di coltivazione ha origine in un paese terzo e si collega alla rete italiana, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente si consulta con gli Stati membri interessati e, nel caso il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri sia in Italia, consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti di coltivazione al fine di garantire, per quanto concerne la rete

	<p>interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.”.</p>	
<p>5) l'articolo 36 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la deroga non deve danneggiare la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.L'autorità di regolazione di cui al capo VIII può, caso per caso, decidere sulla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro consulta: a) le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri i cui mercati</p>	<p style="text-align: center;">Art.3 <i>(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n.239)</i></p> <p>All'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004 n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Al comma 17:</p> <p>1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel concedere l'esenzione, il Ministero dello sviluppo economico verifica che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE e tiene conto che questa non danneggi la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace</p>	
<p>funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati, nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione.”;</p> <p>2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia</p>		



l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.»;

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'Agenzia di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri possono consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.»;

reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini dell'informazione all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).”.

b) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. ~~L'esenzione è concessa per motivi~~ oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza



dell'approvvigionamento nell'Unione. L'esenzione è accordata per un periodo non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorità pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello Sviluppo economico consulta la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello Sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico **trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di esenzione, ai fini della informazione all'ACER.** Il Ministero dello Sviluppo economico e



	<p>l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ciascuno per quanto di competenza, coopera, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.”</p>	
<p>6) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia. Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è</p>		
<p>situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;»;</p>		
<p>7) all'articolo 42 è aggiunto il paragrafo</p>	<p>Art. 2</p>	



<p>seguente: «6. Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.»;</p>	<p>(Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93)</p> <p>1. Al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>[...]</p> <p>b) All'articolo 46, è aggiunto, in fine, il seguente comma 7bis:</p> <p>“7bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente può consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio e nelle acque territoriali italiane.”</p>	
<p>8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 48 bis Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.»;</p>	<p>Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93)</p> <p>[...]</p> <p>b) il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori esistenti possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori</p>	



9) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 49 bis

Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi

1. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completate prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6; 8 e 10, per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente

dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che l'esenzione non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. L'esenzione è accordata per un periodo non superiore a 25 anni, e per una quota della nuova capacità stabilita caso per caso, previa consultazione degli Stati membri i cui mercati sono influenzati dall'investimento e delle autorità pertinenti dei paesi terzi. Prima dell'adozione della decisione sull'esenzione, il Ministero dello Sviluppo economico consulta la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la direttiva 2009/73/CE, come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali italiane. Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, il Ministero dello Sviluppo economico, in qualità di autorità competente, adotta la decisione necessaria. In caso di accordo tra tutte le autorità interessate, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la decisione, entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di



<p>direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.</p> <p>2. Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.</p> <p>3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.</p>	<p>esenzione, ai fini della informazione all'ACER. Il Ministero dello Sviluppo economico e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ciascuno per quanto di competenza, coopera, relativamente alle questioni transfrontaliere attinenti all'infrastruttura da e verso un paese terzo e nel suo esercizio, con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, la coerente applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, nel territorio degli Stati membri.”</p> <p>c) Dopo l'articolo 46, sono inseriti i seguenti:</p> <p>“Art. 46-bis (Accordi tecnici relativi all'esercizio degli interconnettori)</p> <p>1. I gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici possono mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra l'Italia e un paese terzo, purché compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle <u>autorità nazionali di regolazione degli stati</u> membri interessati. Tali accordi sono notificati all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ed alle altre autorità di regolazione interessate.</p>	
<p>Articolo 49 ter Procedura di abilitazione</p> <p>1. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un</p>	<p>Art.46-ter (Deroghe per gli interconnettori da e verso paesi terzi)</p> <p>1. Il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga all'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 32 e dell'articolo 41, comma</p>	



<p>gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.</p> <p>2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.</p> <p>Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.</p> <p>3. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati: a) presenterebbe</p>	<p>6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, per le sezioni del gasdotto di trasporto situate sul territorio e nelle acque territoriali italiane. Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è accordata, caso per caso, sulla base di una motivazione oggettiva, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per una durata massima di 20 anni, ed è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata al rispetto di prescrizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni di cui al precedente periodo. La decisione di deroga è resa pubblica e notificata alla Commissione europea senza indugio e comunque entro il 24 maggio 2020. Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra l'Italia e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, e che l'abbia attuato efficacemente, in virtù di un accordo concluso con l'Unione.</p> <p>2. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in</p>	
--	---	--



incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri; b) pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas naturale, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione; c) comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi intergovernativi condotti dall'Unione con un paese terzo; d) sarebbe discriminatorio.

4. Durante la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo ~~con un paese terzo. Se sono necessarie~~ informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.

6. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne

quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete italiana, il Ministero dello sviluppo economico può concedere una deroga a detto gasdotto dopo avere consultato gli Stati membri interessati.

3. Nei casi in cui il gasdotto di trasporto è situato, oltre che nel territorio italiano, anche in quello di uno o più Stati membri e il primo punto di connessione con la rete di uno Stato membro è quello con la rete di uno di tali Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere alla Commissione di agire da osservatore nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo, relativamente alla concessione di deroghe per gli interconnettori e, in generale, in merito all'applicazione coerente, nel territorio e nelle acque territoriali italiane, della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.”.

Art.46-quater (Procedura di abilitazione)

1. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un interconnettore o di una rete di gasdotti di coltivazione conclusi tra l'Italia e un paese terzo sono mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai commi successivi.

2. Fatta salva la ripartizione della competenza



informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.

7. Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.

8. La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio.

9. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.

10. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.

11. Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato. 12. Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è

tra l'Unione e gli Stati membri, qualora l'Italia intenda avviare un negoziato con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un interconnettore con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, il Ministero dello Sviluppo economico notifica tale intenzione alla Commissione, allegando la documentazione pertinente e indicando le disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, gli obiettivi dei negoziati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente, almeno cinque mesi prima dell'avvio dei negoziati, ai fini della valutazione di cui all'articolo 49-ter, commi da 3 a 10 della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE.

3. Una volta ricevuta l'autorizzazione ad avviare i negoziati da parte della Commissione europea a seguito della notifica di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo economico avvia i negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo e tiene conto di eventuali orientamenti forniti dalla Commissione e di eventuali richieste di inserimento di clausole nell'accordo. Il Ministero dello Sviluppo economico notifica alla Commissione europea i risultati del negoziato e trasmette il testo dell'accordo ai fini della autorizzazione alla firma e, qualora acquisita tale autorizzazione



<p>conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.</p> <p>13. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.</p> <p>14. Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.</p> <p>15. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.</p>	<p>nei termini di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 49-ter della direttiva 2009/73/CE, così come modificata dalla direttiva 2019/692/UE, notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo".</p>	
--	--	--

RELAZIONE TECNICA

Descrizione dell'innovazione normativa

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante: "Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale."

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO di attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Ministro per gli affari europei e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze.

C) Tipologia dell'atto:

Il presente decreto è stato predisposto in base alla delega di cui all'art.25 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018).

Il provvedimento è finalizzato a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: /

PER LA COPERTURA: /

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: /

PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: /

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato
Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Per quanto di interesse, ai fini della presente relazione, rilevano i contenuti dei seguenti articoli.

Il contenuto dell'articolo 4 dello schema, oltre a recare la rituale norma di chiusura in tema di invarianza finanziaria della spesa, sancisce che, rispetto alle innovazioni del quadro normativo apportate ed in linea con gli indirizzi degli organi di vigilanza finanziaria, l'attuazione degli adempimenti discendenti dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 comporta l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si sottolinea, a tal riguardo, come dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate al presente decreto.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO 1 (*Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*) Tale articolo, in attuazione all'articolo 1, punti 1) e 4) della direttiva prevede: la modifica della definizione di interconnettore, allargando la definizione vigente anche alla fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro, e infine l'allargamento della competenza dell'ARERA in materia di risoluzione delle controversie relative alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale anche ai gasdotti di coltivazione che hanno origine in un paese terzo e si collegano alla rete italiana.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO 2 (*Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93*) Tale articolo modifica ed integra il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; in particolare: si prevede la notifica ad ARERA ed alle altre Autorità di regolazione interessate anche degli accordi tecnici su questioni relative all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi; viene ampliata la già esistente competenza di ARERA con riferimento alla consultazione e cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi relativamente all'esercizio degli interconnettori con i paesi terzi; sono previste le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero concede, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria; prevede la procedura di abilitazione da parte della Commissione europea a negoziare, in determinate circostanze, gli accordi relativi all'esercizio di un interconnettore tra l'Italia e un paese terzo; dispone che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non coerenti con le disposizioni del presente decreto legislativo.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ARTICOLO 3 (*Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239*), modifica ed integra la legge 23 agosto 2004, n. 239, prevedendo le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana - un'esenzione, per 25 anni e per una quota di capacità da stabilire volta per volta, dal diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

L'esenzione è concessa per motivi oggettivi e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Sempre lo stesso articolo fissa le modalità e condizioni per l'esenzione nel caso di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori con i paesi terzi esistenti.

Prospetto riepilogativo

degli effetti dell'intervento normativo sui saldi di finanza pubblica

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziare, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'attuazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170 ha avuto esito



GR. POSITIVO

NEGATIVO

27 GEN. 2020

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di decreto legislativo apporta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2019, alcune modifiche alla normativa nazionale al fine di recepire la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

In particolare l'articolo 25 della citata legge 4 ottobre 2019, n. 117, definisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2019/692/UE e, in particolare, dispone che *“Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 [...] il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all'articolo 14 e all'articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.[...]”*.

Il legislatore ha inteso aggiornare la normativa vigente (due decreti legislativi e una legge), che precedentemente avevano dato attuazione alla direttiva 2009/73/CE, al fine di superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

Le modifiche introdotte mirano infatti ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi.

In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

L'intervento è coerente con il programma di Governo e trova la sua *ratio* nella delega al Governo sopra menzionata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte

con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

A tal fine sono state apportate modifiche alla normativa vigente che aveva precedentemente recepito la direttiva 2009/73/CE:

- **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”** – Si fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al d.lgs. 164/2000 e, in particolare, aggiorna la rubrica dello stesso d.lgs., introduce la novellata definizione di “interconnettore” che amplia la definizione vigente comprendendo anche la fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro, e infine aggiorna le competenze di ARERA.
- **Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”** - Si fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche al d.lgs. 93/2011 e, in particolare, aggiorna la rubrica dello stesso d.lgs., introduce le novellate modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico può concedere, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria e aggiorna le relative competenze del MISE e di ARERA.
- **Modifiche ed integrazioni alla legge 23 agosto 2004, n.239 e s.m.i. recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”** - Si fa presente che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo apporta modifiche alla legge 239/2004 e, in particolare, aggiorna le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero dello sviluppo economico può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana - un'esenzione, per 25 anni e per una quota di capacità stabilita, dal diritto di accesso dei terzi, dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.
In particolare, sempre lo stesso articolo fissa le modalità e condizioni per l'esenzione nel caso di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori con i paesi terzi esistenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Come sopra illustrato, lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Lo stesso schema dispone all'articolo 2, comma 2, che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non coerenti con le disposizioni dell'emanando decreto legislativo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Lo schema di decreto è emanato in attuazione degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 nonché ai sensi della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Lo schema di decreto in esame modifica la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 e non apporta modificazioni agli ambiti di competenze regionali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Lo schema di decreto è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto non contiene rilegificazioni di norme delegificate attuando pienamente le disposizioni degli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012, nonché della specifica delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto è emanato al fine di modificare la normativa nazionale ed adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva 2019/692/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale pertanto l'intervento si presenta del tutto in linea con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Lo schema di decreto in esame si presenta del tutto in linea con le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee attinenti il medesimo o analogo oggetto e non pendono giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono particolari indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le principali nuove definizioni contenute nel provvedimento in esame sono riprese da quelle contenute nella direttiva europea 2019/692.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In questo schema di decreto legislativo si è fatto ricorso alla tecnica della novella riguardo alle norme preesistenti e, in particolare, sono state apportate:

- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*
- Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”*
- Modifiche ed integrazioni alla legge 23 agosto 2004, n.239 e s.m.i. recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento in questione modifica direttamente la legge 23 agosto 2004, n.239, e il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, superando di fatto alcune parti degli articoli del decreto legislativo 93/2011, in particolare gli articoli 6 e 29 (che modificavano il decreto legislativo 164/2000) e l'art. 33 (che modificava la legge n. 239/2004).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo richiede l'adozione degli atti attuativi successivi di natura normativa previsti all'articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame cioè la modifica delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per conformarli alle nuove disposizioni.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale e non sono necessarie ulteriori elaborazioni.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.”

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei e Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze

Referente del Ministero dello sviluppo economico: Ufficio Legislativo.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l’articolo 25 ha previsto il recepimento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che ha modificato la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, già recepita nell’ordinamento italiano.

Il citato articolo 25 ha definito inoltre principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/692 e, in particolare, ha disposto che *“Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/692 [...] il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, definisce le deroghe previste all’articolo 14 e all’articolo 49-bis della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, nei limiti stabiliti dalla stessa direttiva, con riferimento ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un Paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 per le sezioni dei gasdotti di trasporto situate sul territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane.[...]”*.

La direttiva (UE) 2019/692 intende rafforzare il mercato interno del gas naturale nell’Unione europea, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla sostenibilità. In particolare, vuole superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

A tal fine la nuova direttiva (UE) 2019/692 ha modificato la precedente direttiva 2009/73/CE prevedendo che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all’interno dell’Unione, anche ai gasdotti di trasporto che collegano l’Unione con i paesi terzi, quindi, nel caso specifico dell’Italia, anche ai gasdotti di trasporto dal limite delle acque territoriali italiane fino al primo punto di interconnessione con la Rete Nazionale di Trasporto del gas naturale.

Lo schema di decreto in esame è, quindi, volto a modificare la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell’Unione europea introdotte con la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all’articolo 25 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117.

Tenuto conto del ruolo attribuito all’ARERA dal provvedimento, il testo è stato condiviso con la stessa ARERA.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento in esame modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, la legge n.239 del 23 agosto 2004 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011 al fine di estendere le previsioni normative

oggi applicabili ai soli gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri anche ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi.

La norma verrà quindi applicata ai nuovi metanodotti di interconnessione tra stati membri e con paesi terzi, con la possibilità di deroghe per i metanodotti esistenti (per l'Italia i 2 metanodotti di collegamento con l'Africa) e di esenzione per i nuovi metanodotti o per potenziamento dei metanodotti esistenti.

I principali elementi di novità introdotti con il provvedimento in esame possono ricondursi nell'introduzione di una nuova definizione di interconnettore, nella possibilità di rilasciare deroghe agli interconnettori esistenti da e verso paesi terzi dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria, nonché nella possibilità di concedere ai soggetti che investono in nuovi interconnettori o nei potenziamenti di quelli esistenti un'esenzione dal diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto.

Non si rilevano particolari problemi nell'applicazione considerando che la norma estende ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi, norme già applicate ai gasdotti tra stati membri.

In particolare, relativamente all'Italia, i gasdotti tra stati membri a cui già si applicano le norme comuni europee per il mercato interno del gas naturale sono i tre gasdotti onshore di approvvigionamento dall'estero, interconnessi con il sistema di trasporto italiano nei punti di entrata di Tarvisio, Gorizia e Passo Gries. Attualmente, invece, non si applicano le norme comuni europee ai due gasdotti di importazione offshore dal Nord Africa nei punti di entrata di Mazara del Vallo e di Gela, realizzati, rispettivamente, negli anni '80 e nel 2004, e di proprietà di una joint venture ENI-Sonatrach (Mazara) e di una joint venture ENI-NOC libica (Gela).

Questi ultimi due gasdotti quindi rientrano nel campo di applicazione delle nuove norme.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Lo schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, la legge n.239 del 23 agosto 2004 e il decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011, ponendosi i seguenti obiettivi:

- superare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi;
- assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all'interno dell'Unione anche ai gasdotti di trasporto che collegano l'Unione con i paesi terzi;
- assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione e di avere ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento;
- migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili.

Lo schema di decreto è predisposto, pertanto, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234/2012 e dalla delega di cui all'articolo 25 della legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117, e interviene modificando la normativa nazionale per adeguarla alle nuove disposizioni dell'Unione europea introdotte con la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

2.2 INDICATORI E VALORI DI RIFERIMENTO

Considerato che l'obiettivo dell'intervento normativo è quello di applicare le norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi, la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo potrà assumere come parametro di riferimento il numero di interconnettori da e verso i paesi terzi a cui saranno applicate le nuove previsioni normative.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce degli obblighi europei e della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, che ha delegato il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

L'eventuale mancata adozione del decreto comporterebbe che la vigente normativa non sarebbe in linea con la normativa europea con conseguente apertura della relativa procedura di infrazione.

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che l'adozione del decreto in esame è prescritta da una norma di legge e che, in ogni caso, è necessaria per adeguare l'attuale normativa alla direttiva europea.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 IMPATTI ECONOMICI, SOCIALI ED AMBIENTALI PER CATEGORIA DI DESTINATARI

Possono ravvisarsi benefici di carattere generale derivanti dal completamento del mercato interno del gas naturale nonché dall'assicurare la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione.

Inoltre, il provvedimento in esame potrà migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per gli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti del sistema, quanto alle norme applicabili sia tra stati membri che paesi terzi interconnessi.

Premesso che le disposizioni della direttiva in corso di recepimento dovranno essere applicate in tutti i Paesi europei e quindi non sono state studiate in modo specifico per il mercato italiano e al momento andranno principalmente ad incidere sugli interconnector in corso di realizzazione in Europa, le norme introdotte riguardano l'obbligo di garantire il diritto di accesso dei terzi all'infrastruttura, l'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o entrambi, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione proprietaria (c.d. unbundling), che dovranno essere applicate ai nuovi interconnector da realizzare; al momento comunque non è prevista in Italia la realizzazione di nuovi metanodotti da paesi terzi. Le norme potranno inoltre essere applicate ai due metanodotti dal Nord Africa sopra citati nel caso non siano oggetto di deroga.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

Il regolamento non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e pertanto non incide sui relativi costi amministrativi.

Non si ravvisano condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sull'attuazione del provvedimento.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato, come peraltro espressamente indicato all'articolo 2, comma 4, laddove è previsto che *“Tali deroghe sono concesse per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato, o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a condizione che non abbiano ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.”*, nonché all'articolo 3, comma 2, laddove è espressamente disposto che *“L'esenzione è concessa per motivi oggettivi, quali consentire il recupero dell'investimento effettuato,*

o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.”.

4.3 MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi dal momento che lo schema in esame consente di completare il mercato interno del gas naturale attraverso l'applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi ed è la fedele trascrizione della direttiva europea.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 ATTUAZIONE

Responsabili dell'attuazione del decreto sono il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA, ciascuno per quanto di competenza.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al decreto verrà data pubblicità sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.

5.2 MONITORAGGIO

Il Ministero dello sviluppo economico seguirà l'attuazione del decreto ed effettuerà il monitoraggio nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione delle istruttorie concernenti i gasdotti (compresi quelli da e verso i paesi terzi), per il tramite dei propri competenti uffici.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per la redazione dello schema di decreto è stata consultata l'ARERA. Non sono state svolte ulteriori consultazioni in quanto il testo proposto è la fedele trasposizione delle disposizioni della direttiva 2019/692.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il testo sarà concertato con i Ministeri competenti in materia.